



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2011**

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale  
e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione  
del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Glossario .....	»	7
Relazione tecnica .....	»	9
Analisi tecnico-normativa .....	»	16
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	20
Disegno di legge .....	»	26
Allegato:		
Testo della risoluzione in lingua ufficiale .....	»	29
Traduzione non ufficiale in lingua italiana .....	»	45

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il Fondo monetario internazionale (FMI) è stato istituito, unitamente alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), dalla Conferenza monetaria e finanziaria di Bretton Woods del 1944 e ha iniziato la sua attività l'anno successivo.

L'Italia è diventata membro del Fondo nel 1947 (legge 23 marzo 1947, n. 132).

Le finalità del Fondo possono così riassumersi: promuovere la cooperazione monetaria internazionale, facilitare l'espansione del commercio mondiale e contribuire al raggiungimento di alti livelli di occupazione e di reddito e allo sviluppo delle risorse produttive, promuovere la stabilità dei cambi, mantenere ordinati accordi di cambio tra i Paesi membri ed evitare svalutazioni competitive, istituire un sistema multilaterale di pagamenti ed eliminare le restrizioni di cambio che ostacolano lo sviluppo del commercio mondiale, rafforzare la fiducia dei Paesi membri mettendo a loro disposizione temporaneamente le sue risorse allo scopo di correggere gli squilibri della bilancia dei pagamenti, abbreviandone così la durata e riducendo l'intensità di tali squilibri.

L'importante ruolo che il FMI svolge nel sistema monetario internazionale assume quindi due aspetti: da un lato il Fondo assiste i Paesi membri in difficoltà dovuta all'andamento della bilancia dei pagamenti mediante i suoi diversi strumenti finanziari; dall'altro, esso svolge una funzione generale di sorveglianza al fine di assicurare che le politiche economiche seguite dai suoi membri siano compatibili con l'esigenza di mantenere l'equilibrio del sistema monetario internazionale.

2. Il presente disegno di legge contiene due categorie di disposizioni relative ai rap-

porti tra l'Italia e il FMI derivanti dalla risoluzione n. 66-2 adottata dal Consiglio dei Governatori del Fondo il 15 dicembre 2010. Le disposizioni del primo gruppo riguardano l'approvazione di emendamenti allo Statuto del FMI mentre la seconda categoria di disposizioni riguarda l'autorizzazione al Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione al Fondo dell'Italia nell'ambito del quattordicesimo aumento generale.

3. Per quanto riguarda il primo gruppo di disposizioni, la citata risoluzione n. 66-2 prevede modifiche allo statuto del FMI per consentire la riforma del Consiglio di amministrazione con l'obiettivo di rafforzare la presenza dei Paesi emergenti ed in via di sviluppo attraverso la riduzione dei seggi europei e l'eliminazione delle *appointed chairs* (attualmente Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito). Si illustrano di seguito analiticamente gli articoli dello Statuto oggetto di revisione:

a) l'articolo XII, sez. 3(b), nella sua formulazione attuale, prevede due categorie di direttori esecutivi: 5 nominati e 15 eletti. La modifica apportata a questo articolo è finalizzata ad eliminare la categoria dei direttori nominati, in conseguenza della quale, pertanto, il Consiglio di amministrazione sarà composto da 20 direttori, tutti eletti;

b) l'articolo XII sez. 3(c) prevede la possibilità di aumentare o diminuire il numero dei componenti il Consiglio tramite voto favorevole dell'85 per cento dei Governatori nel corso delle elezioni ordinarie;

c) l'articolo XII sez. 3(d) prevede che le elezioni ordinarie si tengano ogni due anni secondo le regole adottate dal Consiglio dei Governatori. Le regole includeranno il limite

del numero totale dei voti che più di un membro potrà dare allo stesso candidato.

In altri articoli compaiono vari riferimenti ai direttori esecutivi nominati che necessitano di essere eliminati alla luce dell'emendamento di cui alla lettera *a*). Questi riferimenti si trovano nei seguenti articoli che sono stati opportunamente emendati:

Articolo XII, Sezioni 3(f), 3 (i) (i)-(v), 3(j) e 8;

Articolo XXI(a) (ii);

Articolo XXIX (a);

Annesso D, paragrafi 1(a), 5(e) e 5(f);

Annesso E;

Annesso L, paragrafi 1 (b) e 3 (c).

4. Le proposte di emendamento allo statuto del FMI descritte nel punto 3 costituiscono una modifica di un accordo internazionale. Esse pertanto devono essere approvate dagli Stati membri con le procedure specificamente previste. Una volta ratificate, i Paesi membri devono comunicare al FMI l'accettazione delle proposte di emendamento. Per quanto riguarda l'Italia, in conformità con quanto avvenuto per i precedenti emendamenti allo statuto del FMI, si prevede che la dichiarazione di accettazione venga sottoscritta dal Presidente della Repubblica. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i Paesi membri (anche per quelli che non abbiano ancora proceduto alla ratifica) allorché il Fondo avrà certificato che essi sono stati accettati dai tre quinti dei Paesi membri aventi almeno l'85 per cento dei diritti di voto.

5. La seconda tipologia di disposizioni contenute nel disegno di legge riguarda l'autorizzazione per l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia, che passa da 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) a 15.070 milioni di DSP.

La quota di partecipazione italiana al FMI fu originariamente fissata in 180 milioni di dollari sulla base di criteri piuttosto restrittivi, dovuti alle particolari condizioni del

Paese nel 1947, nonché a indicatori largamente sottovalutati per l'insufficienza di dati statistici sul potenziale economico del Paese.

Nel 1959 la quota fu portata a 270 milioni di dollari, in applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio dei Governatori durante l'Assemblea annuale del 1958 (legge 26 giugno 1960, n. 618). Trattandosi però di un aumento lineare delle quote di quasi tutti i Paesi membri, la posizione relativa dell'Italia rimase invariata.

Allo scopo di conseguire nel FMI una posizione più adeguata all'accresciuta importanza economica del Paese, anche nell'eventualità di un ricorso dell'Italia al Fondo stesso, il Governo italiano chiese nell'ottobre del 1963 un congruo aumento della nostra quota, che fu quindi portata, d'accordo con le competenti autorità del Fondo, a 500 milioni di dollari (legge 22 maggio 1964, n. 459).

Il 31 marzo 1965 i Governatori approvavano con apposita risoluzione un aumento generale delle quote nella misura del 25 per cento, nonché un aumento selettivo riguardante 16 membri tra quelli maggiormente industrializzati. In applicazione della suddetta risoluzione, la quota italiana veniva elevata da 500 a 625 milioni di dollari (legge 20 gennaio 1966, n. 2).

Il 9 febbraio 1970 il Consiglio dei Governatori approvava una risoluzione che autorizzava un ulteriore aumento delle quote. L'Italia poteva così elevare la sua quota, con legge 18 dicembre 1970, n. 1059, da 625 milioni di dollari a un miliardo di DSP (nel frattempo l'unità di conto nella quale si esprimono le operazioni finanziarie del FMI era stata mutata con l'entrata in vigore dei diritti speciali di prelievo).

La sesta revisione generale delle quote, decisa dal Consiglio dei Governatori il 22 marzo 1976, tenne conto della nuova situazione economica determinata dagli aumenti di prezzo del petrolio. Ai Paesi produttori furono attribuiti aumenti di quota selettivi per

tenere conto del loro maggior peso nell'economia mondiale. In quell'occasione l'Italia ottenne un aumento della sua quota da 1.000 a 1.240 milioni di DSP (legge 7 novembre 1977, n. 882).

La settima revisione delle quote è stata approvata con la risoluzione del Consiglio dei Governatori n. 34/2 dell'11 dicembre 1978. L'Italia beneficiò dell'aumento equiproporzionale del 50 per cento e portò la sua quota da 1.240 a 1.860 milioni di DSP. L'aumento fu ratificato con la legge 29 settembre 1980, n. 579.

Successivamente, la legge 30 novembre 1983, n. 656, in attuazione della risoluzione n. 38-1 del 31 marzo 1983 del Consiglio dei Governatori che disciplinava l'ottava revisione generale delle quote, autorizzò il Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia da 1.860 a 2.909,1 milioni di DSP.

Con la nona revisione delle quote, approvata dal Consiglio dei Governatori con la risoluzione n. 45-2 del 28 giugno 1990, la quota italiana passava da 2909,1 milioni a 4.590 milioni di DSP (legge 30 settembre 1992, n. 405).

Mentre la decima revisione delle quote fu completata nel marzo 1993 senza che si raccomandasse alcun aumento delle quote, in occasione della undicesima revisione il Consiglio dei Governatori, con risoluzione n. 53-2 del 30 gennaio 1998 ha previsto un aumento delle quote, da distribuire per il 75 per cento in modo equiproporzionale, per il 15 per cento in relazione alle quote calcolate in base alle formule vigenti e per il restante 10 per cento in modo selettivo a specifici Paesi. In virtù di tali incrementi la quota italiana è passata da 4.590,7 milioni a 7.055,5 milioni di DSP (legge 18 febbraio 1999, n. 33).

Successivamente la dodicesima (2003) e la tredicesima (2008) revisione delle quote si sono concluse senza raccomandazioni di ulteriori aumenti di quota.

Con la legge 13 ottobre 2009, n. 144, in attuazione della risoluzione n. 63-2 del 28 aprile 2008 del Consiglio dei Governatori, che disciplinava un aumento delle quote *ad hoc*, è stato autorizzato il Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia da 7.055,5 milioni a 7.882,3 milioni di DPS.

Con la risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010, il Consiglio dei Governatori ha deciso di procedere al quattordicesimo aumento generale delle quote sulla base dell'accordo raggiunto al Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Seoul. La revisione comporta il raddoppio delle quote del Fondo e una redistribuzione per riflettere i cambiamenti intervenuti nell'economia mondiale pari a un trasferimento (*shift*) dai Paesi avanzati ai Paesi emergenti e in via di sviluppo «dinamici»<sup>(1)</sup> pari a oltre il 6 per cento, proteggendo al contempo il potere di voto dei Paesi più poveri.

All'entrata in vigore dell'aumento delle quote corrisponderà la riduzione delle risorse relative agli accordi di prestito bilaterali NAB (*New Arrangements to Borrow*).

La quota dell'Italia, per effetto del raddoppio complessivo delle quote, sarà di 15.070 miliardi di DSP, pari al 3,16 per cento e con un potere di voto pari a 3.016.

6. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il disegno di legge autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le necessarie operazioni per l'adeguamento della quota di partecipazione italiana al FMI in modo da evitare sia riflessi sulla Tesoreria che aggravii di bilancio.

<sup>(1)</sup> Il FMI ha definito «dinamici» tutti i Paesi emergenti e in via di sviluppo (EMDCs) che sono (a) sottorappresentati secondo la formula di calcolo delle quote, oppure (b) sovra-rappresentati in misura non superiore al 25 per cento, e il cui peso sul PIL mondiale (espresso in parità di potere d'acquisto) superi quello sulle attuali quote FMI.

In base all'articolo III, sez. 3 (a), dello Statuto del Fondo l'aumento delle quote deve essere versato per il 25 per cento in DSP oppure in valuta e per il 75 per cento in moneta nazionale. Si prevede di ottenere dalla Banca d'Italia gli occorrenti fondi.

Il versamento non comporta aggravii di bilancio né di Tesoreria in quanto il versamento operato dalla Banca d'Italia viene a costituire in parte un credito verso il Fondo che potrebbe interessare il bilancio italiano, per il rimborso alla Banca d'Italia, solo in caso di liquidazione del FMI e di relative perdite e in parte serve a costituire una linea di credito a favore del Fondo in un conto corrente appositamente istituito presso la stessa Banca d'Italia e regolato, relativamente ai rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, dalla allegata convenzione del 10 dicembre 2007.

Procedura analoga è stata utilizzata in occasione dei precedenti aumenti della quota italiana.

7. In merito alle singole disposizioni del disegno di legge, si precisa quanto segue:

- con l'articolo 1 si autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti allo statuto del FMI e si inca-

rica il Ministro dell'economia e delle finanze dell'esecuzione della legge;

- con l'articolo 2 è dato ordine di esecuzione agli emendamenti allo statuto del FMI, ai fini della relativa efficacia nell'ordinamento interno;

- con l'articolo 3 si autorizza il Governo ad aderire alla decisione del FMI e a provvedere all'aumento della quota italiana da 7.882,3 milioni di DSP a 15.070 milioni di DSP;

- con l'articolo 4 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare le relative operazioni finanziarie avvalendosi della Banca d'Italia, con facoltà di concedere al predetto Istituto le necessarie garanzie per gli eventuali rischi connessi con i versamenti da essi effettuati o da effettuarsi, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto della Stato;

- con l'articolo 5 si prevede che alla regolazione dei rapporti derivanti dalle norme specificate fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si provvederà sulla base di un'apposita convenzione;

- con l'articolo 6 si prevede l'eventuale modalità di copertura delle spese;

- con l'articolo 7, infine, si stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

## GLOSSARIO

Consiglio di Amministrazione (*Board of Directors*)

È l'organo deliberativo del Fondo. È presieduto dal Direttore generale del Fondo e vi partecipano attualmente 24 direttori esecutivi che rappresentano singoli Paesi (come nel caso di Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Russia, Cina e Arabia Saudita) o gruppi di Paesi come nel caso dell'Italia che, con una quota del 3,3 per cento, rappresenta anche la Grecia, il Portogallo, l'Albania, Malta, San Marino e Timor Est. Decide a maggioranza, semplice o qualificata, a seconda degli argomenti in discussione.

Consiglio dei Governatori (*Board of Governors*)

È l'organo direttivo ed è composto da un governatore (generalmente il Ministro delle finanze) e da un vice-governatore nominati da ogni Paese membro. Il Consiglio dei Governatori può delegare i propri poteri al Consiglio d'amministrazione, con l'eccezione di alcuni poteri attribuiti dallo statuto del Fondo (*Articles of Agreement*) esclusivamente ai Governatori. Si riunisce di norma una volta all'anno, in occasione degli Incontri annuali.

Conto Investimenti (*Investment Account*)

Il Conto investimenti è un conto inserito nell'ambito del Dipartimento generale delle risorse del Fondo, istituito allo scopo di gestire risorse da investire in attività finanziarie, incluse le riserve speciali e generali, i cui proventi possono essere utilizzati per contribuire alla copertura dei costi amministrativi dell'Istituzione.

Diritti Speciali di Prelievo - DSP (*Special Drawing Rights - SDR*)

I DSP rappresentano un'attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è determinato in base ad un paniere di cinque valute. Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai Paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta, previa approvazione della decisione da parte del Consiglio di amministrazione a maggioranza dell'85 per cento del potere di voto.

### Conto Spese Speciali (*Special Disbursement Account - SDA*)

Il conto è stato creato nel 1986, essenzialmente alimentato dai profitti generati dalle vendite di oro effettuate fino al 1981. Tali profitti che sono stati allocati in un apposito *Trust Fund*. Dal 1986 al 1994, questo conto è stato utilizzato per erogare prestiti a tasso agevolato a favore dei Paesi a basso reddito aventi difficoltà di finanziamento della bilancia dei pagamenti. Attualmente, il conto include anche i profitti derivanti dalla vendita dell'oro effettuata nel 1999-2000. Negli ultimi anni, queste risorse sono state parzialmente utilizzate per finanziare la cancellazione del debito verso il FMI detenuto dai Paesi membri a basso reddito.

### Quote

All'atto dell'adesione al Fondo, ogni Paese sottoscrive una quota, che per il 25 per cento è costituita da attività di riserva e per il resto in valuta nazionale. Le quote servono a vari scopi. In primo luogo, rappresentano le risorse disponibili per i prestiti ai Paesi membri in difficoltà finanziarie. In secondo luogo, esse costituiscono la base di calcolo per la determinazione sia dell'ammontare massimo di risorse che ogni Paese può prendere in prestito sia della allocazione dei diritti speciali di prelievo (DSP), effettuata periodicamente. Infine, dalla quota deriva il potere di voto di ciascun membro.

### Potere di voto

Il potere di voto esercitato da ciascuno Stato membro nell'ambito degli organi decisionali del Fondo (Consiglio dei Governatori e Consiglio di amministrazione) è determinato dal numero dei voti che può esprimere, calcolati in base alla somma dei voti derivanti dalla propria quota di partecipazione (un voto per ogni 100.000 DSP di quota sottoscritta) e dai «voti base», che sono assegnati in misura fissa a ciascun membro indipendentemente dalla quota.

### Voti base (*Basic Votes*)

Voti attribuiti in misura uguale a tutti i membri del Fondo. Concorrono a determinare il potere di voto complessivo. Dalla istituzione del Fondo, per effetto dell'aumento delle quote, il peso dei voti di base sul potere di voto complessivo si è progressivamente ridotto dall'11 per cento al 2 per cento circa.



## RELAZIONE TECNICA

Con il presente disegno di legge si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le necessarie operazioni per l'adeguamento della quota di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale da 7.882,3 milioni a 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP).

In base all'articolo III, sezione 3 (a), dello statuto del Fondo, l'aumento delle quote deve essere versato per il 25 per cento in DSP oppure in valuta e per il 75 per cento in moneta nazionale. Si prevede che tali ammontari vengano corrisposti dalla Banca d'Italia.

L'operazione non comporta aggravii di bilancio né di Tesoreria in quanto il versamento operato dalla Banca d'Italia in parte viene a costituire un credito verso il Fondo che potrebbe interessare il bilancio italiano, per il rimborso alla Banca d'Italia, solo in caso di liquidazione del FMI e di relative perdite ed in parte serve a costituire una linea di credito a favore del Fondo in un conto corrente appositamente istituito presso la stessa Banca d'Italia e regolato, relativamente ai rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, dalla convenzione del 10 dicembre 2007, che si riporta in allegato alla presente relazione tecnica. Dunque la possibilità di un esborso dello Stato relativo all'aumento della quota è da considerare ipotesi assai improbabile. Tuttavia, poiché è lo Stato ad essersi impegnato in sede internazionale è necessario concedere la garanzia dello Stato a favore della Banca d'Italia per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale (ipotesi assai improbabile), degli interessi, nonché del tasso di cambio, così come indicato nella citata convenzione del 10 dicembre 2007, tuttora vigente.

**CONVENZIONE**

tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in appresso denominato Ministero), in persona del Prof. Vittorio Grilli, Direttore Generale del Tesoro e la Banca d'Italia (in appresso denominata Banca), in persona del Prof. Mario Draghi, Governatore della Banca, per regolare i rapporti bilaterali tra i due Enti derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Fondo Monetario Internazionale (in appresso denominato Fondo)

**PREMESSO**

che con legge 23 marzo 1947, n. 132 il Governo della Repubblica Italiana è stato autorizzato a divenire membro del Fondo mediante sottoscrizione di una quota pari a 180 milioni di dollari USA;

che con legge 26 giugno 1960, n. 618 il Governo della Repubblica Italiana è stato autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione al Fondo da 180 a 270 milioni di dollari USA;

che con legge 22 maggio 1964, n. 459 è stato autorizzato l'aumento di detta quota da 270 a 500 milioni di dollari USA;

che con legge 20 gennaio 1966, n. 2 è stato autorizzato l'aumento di detta quota da 500 a 625 milioni di dollari USA;

che con legge 18 dicembre 1970, n. 1059 è stato autorizzato l'aumento di detta quota da 625 a 1.000 milioni di dollari USA;

che a partire dal 20 marzo 1972 il Fondo con decisione n. 3577 (72/16) ha adottato come unità di conto della propria contabilità il DSP;

che con legge 7 novembre 1977, n. 882 è stata data esecuzione al 2° emendamento del F.M.I. ed è stato autorizzato l'aumento della quota da 1.000 a 1.240 milioni di DSP;

che con legge 29 settembre 1980, n. 579 è stato autorizzato l'aumento della quota da 1.240 a 1.860 milioni di DSP;

che con legge 30 novembre 1983, n. 656 è stato autorizzato l'aumento della quota da 1.860 a 2.909,1 milioni di DSP;

che con legge 30 settembre 1992, n. 405 è stato autorizzato l'aumento della quota da 2.909,1 a 4.590,7 milioni di DSP;

che l'art. 7, comma 2 del d. lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha attribuito alla Banca il compito di provvedere alla gestione delle riserve ufficiali della Repubblica Italiana;

che la quota di partecipazione della Repubblica Italiana al Fondo e le posizioni attive e passive ad esse collegate sono parte integrante delle riserve ufficiali;

che con convenzione stipulata in data 23 dicembre 1998 fra il Ministero, la Banca e l'Ufficio Italiano dei Cambi, la Banca è subentrata in tutte le posizioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Ufficio Italiano dei Cambi in forza della partecipazione della Repubblica Italiana al Fondo;

che con legge 18 febbraio 1999, n. 33 è stato autorizzato l'aumento della quota da 4.590,7 a 7.055,5 milioni di DSP;

che ai sensi dell'ultima legge, per i versamenti relativi all'aumento della quota in questione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detto Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulla sua disponibilità, in nome e per conto dello Stato;

che alla regolamentazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della

predetta legge fra il Ministero e la Banca si è provveduto mediante Convenzione stipulata in data 7 ottobre 1999 e resa esecutiva con Decreto Ministeriale n. 636308 del 22 ottobre 1999;

che, nell'esecuzione della predetta Convenzione, sono emerse delle fattispecie non contemplate dalla stessa e che necessitano di regolamentazione;

che, pertanto, si rende necessaria la stipula di una nuova Convenzione tra il Ministero e la Banca, che contempli anche le predette fattispecie e regoli il complesso delle posizioni derivanti dalla partecipazione al Fondo;

che ai sensi dell'art. 3, comma 13 della legge n. 20 del 1994, il decreto di approvazione della Convenzione non è soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art.1**

Ai sensi dell'art. V sez. 1 delle disposizioni statutarie del Fondo, per tutte le operazioni e transazioni tra il Fondo e il Ministero la Banca agisce in nome e per conto del Ministero.

La quota del Fondo sottoscritta e le sue variazioni sono rilevate su appositi conti del bilancio della Banca.

Ai sensi dell'art. XIII sez. 2(a) delle disposizioni statutarie del Fondo, la Banca agisce quale depositaria di tutte le disponibilità in euro del Fondo.

Ai sensi dell'art. III dello Statuto del Fondo, in occasione di revisioni della quota disposte dal Fondo la Banca versa allo stesso l'equivalente in DSP del 25% dell'aumento della quota e accredita un apposito conto intestato al Fondo stesso (di seguito Conto n. 1) per l'equivalente in euro del 75% del

medesimo aumento.

Le operazioni di prelievo e versamento disposte dal Fondo sono registrate sul Conto n. 1. Le operazioni disposte dal Fondo per il pagamento di spese amministrative in Italia sono registrate su un conto separato intestato al Fondo stesso (di seguito Conto n. 2).

#### Art.2

Il Ministero si impegna a riconoscere alla Banca gli ammontari, che il Fondo dovesse restituire per qualsiasi motivo all'Italia, fino alla concorrenza degli importi versati dalla Banca in nome e per conto del Ministero.

Il Ministero si impegna a garantire, al momento della liquidazione del Fondo o di ritiro dell'Italia, il rischio di mancato rientro alla Banca degli importi versati al Fondo.

#### Art.3

Per gli adeguamenti delle disponibilità in euro del Fondo, che si rendessero necessari in dipendenza di mutamenti del rapporto di cambio euro-DSP, verranno interessati i conti citati precedentemente.

La definizione degli adeguamenti da regolare avverrà secondo quanto disposto dall'art. 4 della presente Convenzione.

#### Art.4

Le eventuali differenze di cambio euro-DSP, risultanti dai tassi di cambio utilizzati dal Fondo nelle operazioni di prelievo e versamento sulle disponibilità di cui all'art. 1 della presente Convenzione, saranno a carico o a vantaggio del Ministero. Esse verranno calcolate e attribuite come segue.

Qualora il saldo delle disponibilità intestate al Fondo sul Conto n. 1 fosse

inferiore alla quota sottoscritta in valuta nazionale, il tasso di cambio relativo ad un eventuale versamento (fino a concorrenza del saldo del Conto n. 1 con la quota sottoscritta in valuta nazionale) verrà confrontato con i tassi di cambio dei prelevamenti non reintegrati di più vecchia data.

Qualora il saldo delle disponibilità intestate al Fondo sul Conto n. 1 fosse superiore alla quota sottoscritta in valuta nazionale, il tasso di cambio relativo ad un eventuale prelievo (fino a concorrenza del saldo del Conto n. 1 con la quota sottoscritta in valuta nazionale) verrà confrontato con i tassi di cambio dei versamenti non utilizzati di più vecchia data.

Le eventuali differenze di cambio euro-DSP determinate con riferimento al saldo del Conto n. 2 saranno rilevate alla data di chiusura annuale del bilancio del Fondo, sulla base delle risultanze comunicate dal Fondo.

Le differenze di cambio come sopra determinate verranno accreditate o addebitate dalla Banca al Ministero in apposito conto fruttifero al tasso e alle condizioni pro tempore applicati sul conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria".

Ove, al 31 dicembre, il conto presentasse saldi attivi per il Ministero, la Banca provvederà al versamento nel capitolo 2368 del capo X dello stato di previsione delle entrate. Qualora, invece, il saldo risultasse passivo, il Ministero provvederà a versare alla Banca le somme accertate.

Le somme a carico o a vantaggio del Ministero (quota capitale e interessi maturati) verranno regolate sul conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" con data valuta 31 dicembre dell'anno di riferimento.

#### Art.5

La Banca resta sollevata da ogni obbligo o adempimento che, per quanto

concerne la quota, derivi o possa derivare alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro del Fondo. Non potranno inoltre far carico alla Banca gli effetti della procedura, prevista dalle disposizioni statutarie del Fondo, per la liquidazione delle posizioni dei membri uscenti o di eventuali variazioni nelle quote di partecipazione disposte nei confronti dei membri.

**Art.6**

In dipendenza delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, i proventi derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Fondo spetteranno alla Banca.

**Art.7**

Le differenze di cambio sulle operazioni disposte dal Fondo sul Conto n. 1, dal 5 agosto 2005 alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, verranno regolate secondo quanto previsto dall'art. 4.

Le differenze di cambio riferite al Conto n. 2, determinate sino alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, saranno a carico o a vantaggio della Banca.

**Art.8**


Gli effetti della presente Convenzione decorrono dal 1° gennaio 2007.

Roma addì 10 DIC 2007

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO



IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Oggetto: Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale (FMI) e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo N. 66-2 del 15 dicembre 2010.

## PARTE I. - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare esecuzione legislativa alla risoluzione n. 66-2 adottata dal Consiglio dei Governatori del Fondo il 15 dicembre 2010. L'approvazione della risoluzione costituisce un preciso impegno a livello internazionale da parte dell'Italia che in seno al Consiglio è rappresentata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'Italia ha ratificato lo statuto del Fondo con legge 23 marzo 1947, n. 132. Successivamente sono state approvate varie leggi per l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia e per apportare modifiche allo Statuto.

La precedente legge di incremento della quota è la legge 13 ottobre 2009, n. 144; contemporaneamente a detto aumento sono stati disposti emendamenti allo statuto.

Per quanto riguarda gli emendamenti, lo statuto prevede all'articolo XXVIII che essi entrino in vigore una volta essere accettati dai tre-quinti dei Paesi membri del Fondo, che abbiano almeno l'ottantacinque per cento del potere di voto totale.

Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento, oltre a emendare lo statuto del FMI e a prevedere un aumento della quota di partecipazione italiana, non incidono su altre leggi o regolamenti in vigore, non li modificano né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.



4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione».

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha contezza di giurisprudenza sul medesimo o analogo oggetto, né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha contezza di procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha contezza di giurisprudenza sul medesimo o analogo oggetto da parte della Corte di giustizia, né della pendenza di giudizi innanzi alla stessa.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha contezza di giurisprudenza sul medesimo o analogo oggetto da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo né della pendenza di giudizi innanzi alla stessa.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si hanno indicazioni specifiche. Tuttavia, trattandosi di un accordo internazionale approvato anche dagli Stati membri dell'Unione europea, ogni Stato membro deve procedere alla ratifica in base a quanto previsto dal proprio ordinamento.

### PARTE III. - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge sono corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa,

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme contenute nel disegno di legge non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le norme recate dal disegno di legge non comportano effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono presenti deleghe.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Si prevedono la trasmissione al Fondo dell'atto di ratifica e il successivo pagamento della quota da parte della Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della risoluzione.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale né vi è la necessità di commissionarne.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

## SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

*A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

L'Italia ha ratificato lo statuto del Fondo monetario internazionale (FMI) con legge 23 marzo 1947, n. 132. Successivamente, sono state approvate varie leggi per l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia e per apportare modifiche allo Statuto.

Il precedente incremento della quota è stato disposto con la legge 13 ottobre 2009, n. 144; contemporaneamente a detto aumento sono stati disposti il quinto e il sesto emendamento allo statuto che sono entrati in vigore, rispettivamente, il 18 febbraio 2011 e il 3 marzo 2011.

Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

L'impegno assunto nelle sedi internazionali (vedi paragrafo B) è di recepire l'incremento delle quote e l'emendamento allo statuto non più tardi delle Riunioni annuali del FMI della Banca mondiale del 2012.

*B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

In occasione del Vertice di Pittsburgh, svoltosi il 24-25 settembre 2009, i Capi di Stato e di Governo del G20 hanno stabilito le linee fondamentali per la riforma del FMI. Con legge n. 144 del 2009 sono state approvate alcune modifiche allo statuto per aumentare il potere di voto e rafforzare la rappresentanza dei Paesi più poveri, nonché per consentire al Fondo di procedere con maggiore flessibilità a investire le risorse disponibili nel bilancio e utilizzabili a tale scopo.

Successivamente, alla riunione dei Ministri di Gyeongju del mese di ottobre 2010 e al Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Seoul del novembre dello stesso anno, è stato raggiunto un accordo di grande portata sulla riforma del Fondo, che prevede un aumento delle quote accompagnato da una redistribuzione delle stesse volta a riflettere i cambiamenti intervenuti nell'economia mondiale, determinando uno spostamento (*shift*) a favore dei Paesi emergenti «dinamici» (EMDCs) e dei Paesi sotto-rappresentati superiore al 6 per cento, proteggendo al contempo le quote dei Paesi più poveri. Inoltre, è stata decisa una razionalizzazione della composizione del Consiglio di amministrazione per assicurare maggiore visibilità ai Paesi emergenti.

Sia per aumentare la quota italiana sia per procedere alla revisione dello statuto del FMI è necessario procedere previa autorizzazione accordata mediante legge formale. Per questo motivo è ora necessario provvedere all'approvazione di un nuovo disegno di legge.

*C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

Nel corso degli anni, gli obiettivi e gli strumenti con i quali il FMI opera si sono modificati in risposta al mutamento del contesto economico internazionale. In particolare, negli ultimi tre anni il Fondo monetario è stato al centro delle discussioni svoltesi nell'ambito del G20, nel quadro delle misure che i Paesi industrializzati e i Paesi emergenti si sono impegnati ad adottare per riportare stabilità sui mercati finanziari e far riprendere la crescita, e per riformare il sistema finanziario globale.

Il Fondo ha assunto, quindi, una importanza strategica, su mandato dei successivi vertici G20 dei Capi di Stato e di Governo di Londra (aprile 2009), Pittsburgh (settembre 2009) e Seoul (novembre 2010) per affrontare le conseguenze della crisi. Contestualmente, quale naturale conseguenza del ruolo centrale sia del Fondo sia dei paesi emergenti, sono state stabilite le linee fondamentali per la riforma delle quote, della struttura di governo, del mandato e degli strumenti del Fondo. La decisione più importante ha riguardato l'impegno da parte degli organi del Fondo a concludere la XIV Revisione generale delle Quote del FMI entro gennaio 2011. Il Consiglio dei Governatori del Fondo, nel dicembre 2010, ha quindi approvato la risoluzione 66-2 che risponde alla necessità, in primo luogo, di riadeguare e redistribuire le quote e in secondo luogo di riorganizzare il Consiglio di amministrazione.

*D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento*

L'obiettivo diretto da realizzare tramite l'intervento è il rafforzamento patrimoniale e l'incremento della legittimità del FMI. Sono, questi, obiettivi strumentali per consentire al Fondo di porre in essere interventi adeguati in termini finanziari, e credibili in termini di sorveglianza bilaterale e multilaterale, con l'obiettivo ultimo di assicurare una crescita globale forte, sostenibile ed equilibrata. Per la sua natura di Istituzione internazionale e il suo mandato, quindi, il Fondo fornisce un bene pubblico collettivo globale, di difficile misurazione puntuale. In ogni caso, come menzionato, il fine ultimo è la crescita economica collettiva ed è quindi il tasso di sviluppo del prodotto globale l'indicatore principale dell'efficacia del Fondo e quindi dell'intervento normativo. In aggiunta, come menzionato, il Fondo svolge una fondamentale funzione in termini di sorve-

gianza globale ed è quindi anche nella puntuale identificazione dei rischi cui è soggetta la crescita collettiva e nelle conseguenti raccomandazioni in termini di azioni di politica economica che va identificato un ulteriore indicatore chiave.

*E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.*

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito delle attività finanziarie internazionali condotte a tutela del sistema monetario internazionale e a beneficio della crescita economica globale. Nello specifico, i destinatari della legge sono il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti in senso lato i membri della collettività ai fini della stabilità del sistema monetario internazionale.

## SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il MEF ha consultato ufficialmente gli Uffici tecnici della Banca d'Italia, che hanno aderito all'intervento regolatorio e con esso concordano. Durante l'*iter* di approvazione parlamentare sarà richiesto anche il parere della Banca centrale europea (BCE), obbligatorio trattandosi di materia che coinvolge la Banca centrale nazionale. Inoltre è stata consultata ufficialmente anche la Ragioneria per l'articolo di copertura del disegno di legge.

## SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

L'Italia è membro del FMI ed il disegno di legge contempla un Accordo internazionale approvato dal Consiglio dei Governatori in data 15 dicembre 2010. La mancanza di risorse non permetterebbe al Fondo di fare fronte ai prestiti richiesti dai Paesi membri e la mancata redistribuzione delle quote non rifletterebbe i cambiamenti intervenuti nell'economia mondiale, nonché una adeguata rappresentanza nel Consiglio di amministrazione. In altri termini, l'«opzione zero» non consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi evidenziati nella sezione 1, paragrafo D.

## SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'intervento regolatorio che apporta modifiche allo Statuto e all'aumento della quote risponde al contenuto della Risoluzione n. 66-2 approvata dal Consiglio dei Governatori del FMI in data 15 dicembre 2010. Non sono quindi configurabili opzioni alternative.

## SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L’opzione regolatoria proposta trova la sua giustificazione nel dover dare attuazione alla Risoluzione del Consiglio dei Governatori del FMI n. 66-2 del 15 dicembre 2010 nei termini indicati nella sezione I, paragrafo A.

### *A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

Il metodo di analisi è stato applicato nella fase ascendente dell’accordo. L’accordo è stato raggiunto alla riunione dei Ministri delle finanze di Gyeongju nell’ottobre 2010 e ratificato successivamente dai Capi di Stato e di Governo al Vertice di Seoul del mese di novembre 2010.

### *B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta*

L’opzione non presenta svantaggi. I vantaggi sono rappresentati da maggiori risorse e da una struttura più adeguata per le attività svolte del FMI.

### *C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti*

Il Ministero dell’economia e delle finanze deve comunicare ufficialmente al Fondo per il tramite del Ministero degli affari esteri lo strumento di ratifica. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i Paesi membri (anche per quelli che non abbiano ancora proceduto alla ratifica) allorché il Fondo avrà certificato che essi siano stati accettati dai tre quinti dei Paesi membri aventi almeno l’85 per cento dei diritti di voto.

### *D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate*

Non è stata effettuata una comparazione in quanto l’intervento rappresenta una ratifica di un Accordo internazionale non soggetta a discrezionalità e quindi non sono emerse opzioni alternative.

### *E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio*

L’intervento regolatorio non comporta aggravii di bilancio né di Tesoreria in quanto il versamento delle quote viene operato dalla Banca d’Italia con i propri fondi che in parte serve a costituire una linea di credito a favore del Fondo in un conto corrente istituito presso la Banca d’Italia stessa e regolato dalla convenzione vigente tra MEF e Banca d’Italia sti-

pulata in data 10 dicembre 2007. Eventuali esborsi saranno, quindi, generati dalle differenze di cambio dovute al fatto che il conto corrente aperto presso la Banca d'Italia è in euro mentre le operazioni sono effettuate in DSP. Inoltre, poiché è lo Stato ad essersi impegnato in sede internazionale, è necessario concedere una garanzia a favore della Banca d'Italia per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale (ipotesi assai improbabile), degli interessi nonché del tasso di cambio, così come indicato nella Convenzione vigente.

#### SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'intervento regolatorio in oggetto non ha un'influenza diretta sulla concorrenza del mercato e sulla competitività, ma garantisce la stabilità e il buon funzionamento dei mercati finanziari e indirettamente ha un'influenza positiva.

#### SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

##### *A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto*

Per quanto riguarda il versamento della quota italiana:

1. La Banca d'Italia effettuerà il versamento della quota senza gravare sul bilancio dello Stato;
2. La Banca d'Italia e il MEF regolano i loro rapporti derivanti dall'aumento della quota tramite la Convenzione MEF/Banca d'Italia stipulata il 10 dicembre 2007.

##### *B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

Verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* anche l'entrata in vigore degli emendamenti appena ne avremo comunicazione del Fondo.

##### *C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

In quanto azionista del FMI, l'Italia partecipa alle riunioni degli organi di governo del Fondo, per i quali è rappresentata dal Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta, l'Italia ha un proprio rappresentante nel *Board* del Fondo, il quale è stabilmente presente presso l'Istituzione e dirige un ufficio presso il quale operano funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia. Tale struttura permanente ov-



viamente interagisce su base quotidiana con gli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia e tramite questi, in dipendenza della materia, con le Amministrazioni interessate. La cura degli interessi italiani e il controllo e monitoraggio dell'intervento sono quindi assicurati sia su base gestionale sia su base politica. Di questo viene dato conto annualmente nella relazione al Parlamento.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)*

La prossima revisione generale delle quote nell'ambito del FMI dovrà essere effettuata entro il 2014. Essa comporterà, una volta approvata, un intervento analogo a quello in argomento in ragione delle motivazioni già addotte e, in particolare, nella sezione I, lettera A.

Inoltre, il MEF provvederà a scadenza biennale all'elaborazione della VIR nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti (segnalati nella sezione relativa agli obiettivi dell'intervento): il rafforzamento patrimoniale e l'incremento della legittimità del FMI in relazione al contributo dello stesso a una crescita globale forte, sostenibile ed equilibrata, nonché il rapporto tra i costi e i benefici dell'intervento in argomento. Tutto questo verrà esaminato e riportato anche ai fini dell'attivazione di eventuali passi di cui l'Italia potrebbe farsi promotrice a livello internazionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Accettazione degli emendamenti)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010, contenuti nell'Allegato alla presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132.

## Art. 3.

*(Aumento della quota)*

1. In attuazione della risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 7.882,3 milioni

di diritti speciali di prelievo a 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 4.

*(Versamenti della quota)*

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilità, in nome e per conto dello Stato.

Art. 5.

*(Rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia)*

1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla presente legge tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si provvede attraverso la vigente convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per i rischi di cui all'articolo 4 della presente legge, si provvede a norma dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 e corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO  
(articolo 1, comma 1)

**Resolution No. 66-2**  
Fourteenth General Review of Quotas and Reform of the Executive Board

*In accordance with Section 13 of the By-Laws, the following Resolution was submitted to the Governors on November 10, 2010 for a vote without meeting:*

RESOLVED:

WHEREAS the Executive Board has submitted to the Board of Governors a report entitled "Fourteenth General Review of Quotas and Reform of the Executive Board: Report of the Executive Board to the Board of Governors," hereinafter the "Report"; and

WHEREAS the International Monetary and Financial Committee in its April 2009 Communiqué called on the Executive Board to bring forward the deadline for completion of the Fourteenth General Review of Quotas by two years, to January 2011; and

WHEREAS the Executive Board has recommended increases in the quotas of members of the Fund as a result of the Fourteenth General Review of Quotas; and

WHEREAS the Executive Board has recommended an amendment of the Articles of Agreement to establish an Executive Board consisting solely of elected Executive Directors; and

WHEREAS the Executive Board has recommended that, following the first regular election of Executive Directors after entry into force of the proposed amendment of the Articles of Agreement approved under Board of Governors Resolution No. 63-2, an Executive Director elected by 7 or more members should be entitled to appoint two Alternate Executive Directors; and

WHEREAS the Chairman of the Board of Governors has requested the Secretary of the Fund to bring the proposal of the Executive Board before the Board of Governors; and

WHEREAS the Report of the Executive Board setting forth its proposal has been submitted to the Board of Governors by the Secretary of the Fund; and

WHEREAS the Executive Board has requested the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund:

**NOW, THEREFORE, the Board of Governors, noting the recommendations and the said Report of the Executive Board, hereby RESOLVES that:**

**Increases in Quotas of Members**

1. The International Monetary Fund proposes that, subject to the provisions of this Resolution, the quotas of members of the Fund shall be increased to the amounts shown against their names in Attachment I to this Resolution.
2. A member's increase in quota as proposed by this Resolution shall not become effective unless that member has consented in writing to the increase not later than the date prescribed by or under paragraph 4 below and has paid the increase in full within the period prescribed by or under paragraph 5 below, provided that no member with overdue repurchases, charges or assessments to the General Resources Account may consent to or pay for the increase in its quota until it becomes current in respect of those obligations.
3. No increase in quotas proposed by this Resolution shall become effective until:
  - (i) the Executive Board has determined that members having not less than 70 percent of the total of quotas on November 5, 2010 have consented in writing to the increases in their quotas;
  - (ii) the proposed amendment of the Articles of Agreement set out in Attachment II of this Resolution has entered into force; and
  - (iii) the proposed amendment of the Articles of Agreement approved under Board of Governors Resolution No. 63-2 has entered into force.

Each member commits to use its best efforts to complete these steps no later than the Annual Meetings in 2012. The Executive Board is requested to monitor, on a quarterly basis, the progress made in the implementation of these steps.
4. Notices in accordance with paragraph 2 above shall be executed by a duly authorized official of the member and must be received in the Fund before 6:00 p.m., Washington time, December 31, 2011, provided that the Executive Board may extend this period as it may determine.
5. Each member shall pay to the Fund the increase in its quota within 30 days after the later of (a) the date on which it notifies the Fund of its consent, or (b) the date on which all of the conditions set forth in paragraph 3 above are met, provided that the Executive Board may extend the payment period as it may determine.
6. When deciding on an extension of the period for consent to or payment for the increase in quotas, the Executive Board shall give particular consideration to the situation of members

that may still wish to consent to or pay for the increase in quota, including members with protracted arrears to the General Resources Account, consisting of overdue repurchases, charges or assessments to the General Resources Account that, in its judgment, are cooperating with the Fund toward the settlement of these obligations.

7. For members that have not yet consented to their increases in quotas under the Eleventh General Review and under Board of Governors Resolution No. 63-2, the deadline for consent to such quota increases shall be the date determined by or under paragraph 4 above.
8. Each member shall pay 25 percent of its increase either in special drawing rights or in the currencies of other members specified, with their concurrence, by the Fund, or in any combination of special drawing rights and such currencies. The balance of the increase shall be paid by the member in its own currency.

#### **Quota Formula and Fifteenth General Review of Quotas**

9. The Executive Board is requested to complete a comprehensive review of the formula by January 2013.
10. The Executive Board is requested to bring forward the timetable for completion of the Fifteenth General Review of Quotas to January 2014. Any realignment is expected to result in increases in the quota shares of dynamic economies in line with their relative positions in the world economy, and hence likely in the share of emerging market and developing countries as a whole. Steps shall be taken to protect the voice and representation of the poorest members.

#### **Review of NAB Credit Arrangements**

11. In light of the proposed increases in quotas under the Fourteenth General Review, the Executive Board and participants in the New Arrangements to Borrow (NAB) are requested to undertake a review of NAB credit arrangements by November 2011, with a corresponding roll-back of the NAB, preserving relative shares, to become effective when the conditions set forth in paragraph 3 of this Resolution are met and the quota payments associated with the participation threshold in paragraph 3(i) of this Resolution have been made.

#### **Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board**

12. The proposed amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund set forth in Attachment II to this Resolution (the "Proposed Amendment on the Reform of the Executive Board") is approved.



13. The Secretary is directed to ask all members of the Fund, by circular letter or telegram, or other rapid means of communication, whether they accept, in accordance with the provisions of Article XXVIII of the Articles, the Proposed Amendment on the Reform of the Executive Board.
14. The communication to be sent to all members in accordance with paragraph 13 of this Resolution shall specify that the Proposed Amendment on the Reform of the Executive Board shall enter into force for all members on the date on which the Fund certifies, by a formal communication addressed to all members, that three-fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted the Proposed Amendment on the Reform of the Executive Board.

#### **Additional Alternate Executive Directors**

15. Following the first regular election of Executive Directors after the entry into force of the amendment of the Articles of Agreement approved under Board of Governors Resolution No. 63-2, an Executive Director elected by seven or more members shall be entitled to appoint two Alternate Executive Directors.
16. As a condition for appointing two Alternate Executive Directors, an Executive Director is required to designate by notification to the Secretary of the Fund: (i) the Alternate who shall act for the Executive Director when he is not present and both Alternates are present; and (ii) the Alternate who shall exercise the powers of the Executive Director pursuant to Article XII, Section 3(f). By notification to the Secretary of the Fund, an Executive Director may change these designations at any time.

#### **Size and Composition of the Executive Board**

17. The Board of Governors takes note of: (i) the commitment to reduce, as a means of achieving greater representation of emerging market and developing countries, the number of Executive Directors representing advanced European countries by two no later than the first regular election of Executive Directors after the conditions set forth in paragraph 3 of this Resolution are met, and (ii) the commitment of the Fund's membership to maintain an Executive Board consisting of 24 Executive Directors, and to review the composition of the Executive Board every eight years following the date the conditions set forth in paragraph 3 of this Resolution are met.

## Attachment I. Proposed Quotas

	Proposed Quota (in millions of SDRs)		Proposed Quota (in millions of SDRs)
Afghanistan, Islamic Republic of	323.8	El Salvador	287.2
Albania	139.3	Equatorial Guinea	157.5
Algeria	1,959.9	Eritrea	36.6
Angola	740.1	Estonia	243.6
Antigua and Barbuda	20.0	Ethiopia	300.7
Argentina	3,187.3	Fiji	98.4
Armenia	128.8	Finland	2,410.6
Australia	6,572.4	France	20,155.1
Austria	3,932.0	Gabon	216.0
Azerbaijan	391.7	Gambia, The	62.2
Bahamas, The	182.4	Georgia	210.4
Bahrain	395.0	Germany	26,634.4
Bangladesh	1,066.6	Ghana	738.0
Barbados	94.5	Greece	2,428.9
Belarus	681.5	Grenada	16.4
Belgium	6,410.7	Guatemala	428.6
Belize	26.7	Guinea	214.2
Benin	123.8	Guinea-Bissau	28.4
Bhutan	20.4	Guyana	181.8
Bolivia	240.1	Haiti	163.8
Bosnia and Herzegovina	265.2	Honduras	249.8
Botswana	197.2	Hungary	1,940.0
Brazil	11,042.0	Iceland	321.8
Brunei Darussalam	301.3	India	13,114.4
Bulgaria	896.3	Indonesia	4,648.4
Burkina Faso	120.4	Iran, Islamic Republic of	3,567.1
Burundi	154.0	Iraq	1,663.8
Cambodia	175.0	Ireland	3,449.9
Cameroon	276.0	Israel	1,920.9
Canada	11,023.9	Italy	15,070.0
Cape Verde	23.7	Jamaica	382.9
Central African Republic	111.4	Japan	30,820.5
Chad	140.2	Jordan	343.1
Chile	1,744.3	Kazakhstan	1,158.4
China	30,482.9	Kenya	542.8
Colombia	2,044.5	Kiribati	11.2
Comoros	17.8	Korea, Republic of	8,582.7
Congo, Democratic Republic of the	1,066.0	Kosovo	82.6
Congo, Republic of	162.0	Kuwait	1,933.5
Costa Rica	369.4	Kyrgyz Republic	177.6
Côte d'Ivoire	650.4	Lao People's Dem. Republic	105.8
Croatia	717.4	Latvia	332.3
Cyprus	303.8	Lebanon	633.5
Czech Republic	2,180.2	Lesotho	69.8
Denmark	3,439.4	Liberia	258.4
Djibouti	31.8	Libya	1,573.2
Dominica	11.5	Lithuania	441.6
Dominican Republic	477.4	Luxembourg	1,321.8
Ecuador	697.7	Macedonia, Former Yugoslav Republi	140.3
Egypt	2,037.1	Madagascar	244.4

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Proposed Quotas (Concluded)

	Proposed Quota (in millions of SDRs)		Proposed Quota (in millions of SDRs)
Malawi	138.8	Sierra Leone	207.4
Malaysia	3,633.8	Singapore	3,891.9
Maldives	21.2	Slovak Republic	1,001.0
Mali	186.6	Slovenia	586.5
Malta	168.3	Solomon Islands	20.8
Marshall Islands	4.9	Somalia	163.4
Mauritania	128.8	South Africa	3,051.2
Mauritius	142.2	Spain	9,535.5
Mexico	8,912.7	Sri Lanka	578.8
Micronesia, Federated States of	7.2	St. Kitts and Nevis	12.5
Moldova	172.5	St. Lucia	21.4
Mongolia	72.3	St. Vincent and the Grenadines	11.7
Montenegro	60.5	Sudan	630.2
Morocco	894.4	Suriname	128.9
Mozambique	227.2	Swaziland	78.5
Myanmar	516.8	Sweden	4,430.0
Namibia	191.1	Switzerland	5,771.1
Nepal	156.9	Syrian Arab Republic	1,109.8
Netherlands	8,736.5	Tajikistan	174.0
New Zealand	1,252.1	Tanzania	397.8
Nicaragua	260.0	Thailand	3,211.9
Niger	131.6	Timor-Leste	25.6
Nigeria	2,454.5	Togo	146.8
Norway	3,754.7	Tonga	13.8
Oman	544.4	Trinidad and Tobago	469.8
Pakistan	2,031.0	Tunisia	545.2
Palau	4.9	Turkey	4,658.6
Panama	376.8	Turkmenistan	238.6
Papua New Guinea	263.2	Tuvalu	2.5
Paraguay	201.4	Uganda	361.0
Peru	1,334.5	Ukraine	2,011.8
Philippines	2,042.9	United Arab Emirates	2,311.2
Poland	4,095.4	United Kingdom	20,155.1
Portugal	2,060.1	United States	82,994.2
Qatar	735.1	Uruguay	429.1
Romania	1,811.4	Uzbekistan	551.2
Russian Federation	12,903.7	Vanuatu	23.8
Rwanda	160.2	Venezuela, R.B. de	3,722.7
Samoa	16.2	Vietnam	1,153.1
San Marino	49.2	Yemen, Republic of	487.0
São Tomé and Príncipe	14.8	Zambia	978.2
Saudi Arabia	9,992.6	Zimbabwe	706.8
Senegal	323.6		
Serbia	654.8		
Seychelles	22.9		

**Attachment II****Proposed Amendment of  
the Articles of Agreement of the International Monetary Fund  
on the Reform of the Executive Board**

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

1. **The text of Article XII, Section 3(b) shall be amended to read as follows:**

“(b) Subject to (c) below, the Executive Board shall consist of twenty Executive Directors elected by the members, with the Managing Director as chairman.”

2. **The text of Article XII, Section 3(c) shall be amended to read as follows:**

“(c) For the purpose of each regular election of Executive Directors, the Board of Governors, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may increase or decrease the number of Executive Directors specified in (b) above.”

3. **The text of Article XII, Section 3(d) shall be amended to read as follows:**

“(d) Elections of Executive Directors shall be conducted at intervals of two years in accordance with regulations which shall be adopted by the Board of Governors. Such regulations shall include a limit on the total number of votes that more than one member may cast for the same candidate.”

4. **The text of Article XII, Section 3(f) shall be amended to read as follows:**

“(f) Executive Directors shall continue in office until their successors are elected. If the office of an Executive Director becomes vacant more than ninety days before the end of his term, another Executive Director shall be elected for the remainder of the term by the members that elected the former Executive Director. A majority of the votes cast shall be required for election. While the office remains vacant, the Alternate of the former Executive Director shall exercise his powers, except that of appointing an Alternate.”

5. **The text of Article XII, Section 3(i) shall be amended to read as follows:**

“(i) (i) Each Executive Director shall be entitled to cast the number of votes which counted towards his election.  
(ii) When the provisions of Section 5(b) of this Article are applicable, the votes which an Executive Director would otherwise be entitled to cast shall be increased or decreased correspondingly. All the votes which an Executive Director is entitled to

cast shall be cast as a unit.

- (iii) When the suspension of the voting rights of a member is terminated under Article XXVI, Section 2(b), the member may agree with all the members that have elected an Executive Director that the number of votes allotted to that member shall be cast by such Executive Director, provided that, if no regular election of Executive Directors has been conducted during the period of the suspension, the Executive Director in whose election the member had participated prior to the suspension, or his successor elected in accordance with paragraph 3(c)(i) of Schedule L or with (f) above, shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member. The member shall be deemed to have participated in the election of the Executive Director entitled to cast the number of votes allotted to the member.”

6. The text of Article XII, Section 3(j) shall be amended to read as follows:

“(j) The Board of Governors shall adopt regulations under which a member may send a representative to attend any meeting of the Executive Board when a request made by, or a matter particularly affecting, that member is under consideration.”

7. The text of Article XII, Section 8 shall be amended to read as follows:

“The Fund shall at all times have the right to communicate its views informally to any member on any matter arising under this Agreement. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, decide to publish a report made to a member regarding its monetary or economic conditions and developments which directly tend to produce a serious disequilibrium in the international balance of payments of members. The relevant member shall be entitled to representation in accordance with Section 3(j) of this Article. The Fund shall not publish a report involving changes in the fundamental structure of the economic organization of members.”

8. The text of Article XXI(a)(ii) shall be amended to read as follows:

- “(a) (ii) For decisions by the Executive Board on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only Executive Directors elected by at least one member that is a participant shall be entitled to vote. Each of these Executive Directors shall be entitled to cast the number of votes allotted to the members that are participants whose votes counted towards his election. Only the presence of Executive Directors elected by members that are participants and the votes allotted to members that are participants shall be counted for the purpose of determining whether a quorum exists or whether a decision is made by the required majority.”

**9. The text of Article XXIX(a) shall be amended to read as follows:**

“(a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Fund or between any members of the Fund shall be submitted to the Executive Board for its decision. If the question particularly affects any member, it shall be entitled to representation in accordance with Article XII, Section 3(j).”

**10. The text of paragraph 1(a) of Schedule D shall be amended to read as follows:**

“(a) Each member or group of members that has the number of votes allotted to it or them cast by an Executive Director shall appoint to the Council one Councillor, who shall be a Governor, Minister in the government of a member, or person of comparable rank, and may appoint not more than seven Associates. The Board of Governors may change, by an eighty-five percent majority of the total voting power, the number of Associates who may be appointed. A Councillor or Associate shall serve until a new appointment is made or until the next regular election of Executive Directors, whichever shall occur sooner.”

**11. The text of paragraph 5(e) of Schedule D shall be deleted.**

**12. Paragraph 5(f) of Schedule D shall be renumbered 5(e) of Schedule D and the text of the new paragraph 5(e) shall be amended to read as follows:**

“(e) When an Executive Director is entitled to cast the number of votes allotted to a member pursuant to Article XII, Section 3(i)(iii), the Councillor appointed by the group whose members elected such Executive Director shall be entitled to vote and cast the number of votes allotted to such member. The member shall be deemed to have participated in the appointment of the Councillor entitled to vote and cast the number of votes allotted to the member.”

**13. The text of Schedule E shall be amended to read as follows:**

“Transitional Provisions with Respect to Executive Directors

**1. Upon the entry into force of this Schedule:**

(a) Each Executive Director who was appointed pursuant to former Article XII, Sections 3(b)(i) or 3(c), and was in office immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to have been elected by the member who appointed him; and

(b) Each Executive Director who cast the number of votes of a member pursuant to former Article XII, Section 3(i)(ii) immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to have been elected by such a member.”

**14. The text of paragraph 1(b) of Schedule L shall be amended to read as follows:**

“(b) appoint a Governor or Alternate Governor, appoint or participate in the appointment of a Councillor or Alternate Councillor, or elect or participate in the election of an Executive Director.”

**15. The text of the chapeau of paragraph 3(c) of Schedule L shall be amended to read as follows:**

“(c) The Executive Director elected by the member, or in whose election the member has participated, shall cease to hold office, unless such Executive Director was entitled to cast the number of votes allotted to other members whose voting rights have not been suspended. In the latter case:”

*The Board of Governors adopted the foregoing Resolution, effective December 15, 2010.*

## ATTACHMENT II

**Note on Procedure for Adoption of the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board**

*This note describes the procedure for the adoption of the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board (the “Proposed Amendment on the Reform of the Executive Board” or “Proposed Amendment”).*

1. **The procedure for amending the Fund’s Articles of Agreement (the “Articles”) is set forth in Article XXVIII.<sup>1</sup> There are two stages:**

- **First**, the proposed amendment must be approved by the Board of Governors of the Fund; and
- **Second**, the proposed amendment must be accepted by three-fifths of the Fund’s members, having eighty-five percent of the total voting power.<sup>2</sup> When the second stage is completed, the Fund certifies this fact by a formal communication addressed to all members. Amendments enter into force for all members, regardless of whether or not they have accepted the proposed amendment, three months after the date of this certification unless a shorter period is specified.

2. **The first stage of the amendment process is now complete.** The Board of Governors adopted Resolution No. 66-2 including the Proposed Amendment on the Reform of the Executive Board on December 15, 2010.

3. **The second stage was initiated on December 22, 2010, by a communication from the Secretary of the Fund to members asking whether they accept the Proposed Amendment (Attachment I).** The Board of Governors has decided that this Proposed Amendment will enter into force as of the date on which the Fund certifies, by a formal communication addressed to all members, that three-fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted it. The Report of the Executive Board to the Board of Governors recommending the approval of the Proposed Amendment (SM/10/293, Sup. 1) is available on the secure extranet for Executive Directors and member officials (<https://www-oed.imf.org>).<sup>3</sup>

4. **When accepting the Proposed Amendment, each member should ensure that three conditions are fulfilled.** More specifically:

(a) **First, measures may need to be taken under national law to enable a member to accept the Proposed Amendment, which constitutes a modification of an international**

<sup>1</sup> As at the date of this Note, the 2008 Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund (Resolution 63-2 effective April 28, 2008) and the 2008 Proposed Amendment to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund (Resolution 63-3 effective May 5, 2008) have not yet entered into force. Accordingly, the procedure described herein may be followed with regard to the acceptance of these two proposed amendments.

<sup>2</sup> A limited number of amendments require acceptance by all members. See Article XXVIII(b).

<sup>3</sup> Member officials not having access to the Fund’s secure extranet can obtain copies of the Report by contacting their Executive Director, phoning the Secretary’s Department at (202) 623-6750, or emailing a request to [comfront@imf.org](mailto:comfront@imf.org).



## ATTACHMENT II

**agreement.** These domestic legal steps will vary according to the law and, in particular, the constitution of each member. In many countries, the acceptance of the Proposed Amendment will require the prior consent of the legislature or the executive, or both.

(b) **Second, the acceptance should be effected on behalf of the member by the competent person or body.** This competence will be derived either directly from the constitution or some other general legal provision of the member, or from the specific statute, decree or other regulation that may have been adopted to authorize the acceptance of the Proposed Amendment by the member.

(c) **Third, the acceptance should be communicated to the Fund, by either a Declaration of Acceptance or a Notification of Acceptance.** More specifically:

- **A Declaration of Acceptance** may be used when the person communicating the acceptance also has the authority to accept the Proposed Amendment on behalf of the member. A draft form of the Declaration of Acceptance is set forth in **Annex I**.
- **A Notification of Acceptance** may be used when the competent person or body on behalf of the member has accepted the Proposed Amendment and the acceptance is notified to the Fund by a designated official. A draft form of the Notification of Acceptance is set forth in **Annex II**.

5. **It is for each member to ascertain the legal requirements that must be complied with under its national law in order to accept the Proposed Amendment.** However, given that an amendment of the Articles is a modification of an international agreement, the Fund must be satisfied that each Declaration or Notification of Acceptance will be regarded as a valid expression of the member's acceptance under the relevant rules of the law of treaties. Therefore, any Declaration or Notification of Acceptance (unless signed by the Head of State, Head of Government (e.g., the Prime Minister), or the Minister for Foreign Affairs) should be accompanied by copies of the relevant documents demonstrating that the Proposed Amendment has been duly accepted on behalf of the member by the person or body vested with the necessary authority to take such a decision. When these documents do not clearly demonstrate such authority, confirmation of such authority should be provided in a memorandum of law signed by the Minister of Justice, Attorney General or other competent legal official of the member.

6. **The Proposed Amendment on the Reform of the Executive Board will enter into force when the Fund certifies, by a formal communication addressed to all members, that three-fifths of the members having eighty-five percent of the total voting power have accepted the Proposed Amendment.** Any consequential changes in domestic statutes or regulations would not, therefore, need to become effective until the date of such certification by the Fund.

Legal Department  
International Monetary Fund  
December 22, 2010

Annexes (2)

ATTACHMENT II

ANNEX I

**Declaration of Acceptance<sup>1</sup>**  
**(To be addressed to the Secretary of the Fund)**

**Declaration of Acceptance of the Proposed Amendment on the Reform of the Executive Board**

1. I have the honor to inform you that [member] hereby accepts the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board.

[2. A copy of the statute/deGREE/regulation pursuant to which this acceptance is given is attached.]

---

<sup>1</sup> On the use of these forms and inclusion or omission of paragraph 2, see Note above, paragraphs 4(c) and 5.

ATTACHMENT II

ANNEX II

**Notification of Acceptance<sup>1</sup>**  
**(To be addressed to the Secretary of the Fund)**

**Notification of Acceptance of the Proposed Amendment on the Reform of the Executive Board**

1. I have the honor to inform you that [member] has accepted the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board.

[2. A copy of the text of the acceptance [and of the statute/decreet/regulation pursuant to which this acceptance was given] is attached.]

---

<sup>1</sup> On the use of these forms and the inclusion or omission of either paragraph 2 or the text between square brackets within paragraph 2, see Note above, paragraphs 4(c) and 5.



## INTERNATIONAL MONETARY FUND

WASHINGTON, D.C. 20431

Facsimile Number  
1-202-623-4661

December 22, 2010

Dear Member:

I have the honor to inform you that the Board of Governors has approved the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on Reform of the Executive Board by adopting, effective December 15, 2010, the Resolution set forth in the Appendix to the report of the Executive Board to the Board of Governors contained in the Secretary's communication to Fund Governors dated November 10, 2010. The Resolution adopted will be cited as "Resolution No. 66-2—Proposed Amendment on Reform of the Executive Board."

Pursuant to Article XXVIII of the Articles of Agreement of the Fund and Resolution No. 66-2, I have been directed to ask whether, as a Fund member, your government accepts the Proposed Amendment on Reform of the Executive Board communicated to it in the Report referenced above. (The Proposed Amendment on Reform of the Executive Board is set forth in Attachment I.)

In accordance with Article XXVIII and the terms of Resolution No. 66-2, the Proposed Amendment on Reform of the Executive Board will enter into force for all members as of the date on which the Fund certifies by a formal communication addressed to all members that three-fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted the Proposed Amendment on Reform of the Executive Board as required by that Article.

For your information, a Note on Procedure for Adoption of the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board, prepared by the Legal Department, is set forth in Attachment II.

Very truly yours,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jianhai Lin".

Jianhai Lin  
Acting Secretary

Attachments (2)

ALLEGATO  
(articolo 1, comma 1)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

*N. B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese.*

**Risoluzione n. 66-2**

**Quattordicesima Revisione Generale delle Quote e Riforma del Consiglio di Amministrazione**

*In conformità con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo, la seguente Risoluzione viene sottoposta ai Governatori il 10 novembre 2010 per il voto senza riunione:*

**DETERMINA:**

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha presentato al Consiglio dei Governatori un rapporto intitolato "Quattordicesima Revisione Generale delle Quote e Riforma del Consiglio di Amministrazione: rapporto del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori", di seguito indicato come "Rapporto";

CONSIDERATO che il Comitato Monetario e Finanziario Internazionale nel suo Comunicato di Aprile 2009 ha raccomandato il Consiglio di Amministrazione di completare la Quattordicesima Revisione Generale delle Quote entro due anni, scadenti a gennaio 2011;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato l'aumento delle quote dei paesi membri del Fondo come risultato della Quattordicesima Revisione Generale delle Quote;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato un emendamento agli Articoli dello Statuto per costituire un Consiglio composto solo da Direttori esecutivi eletti;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato che, successivamente alla prima elezione regolare dei Direttori Esecutivi, dopo l'entrata in vigore dell'emendamento agli Articoli dello Statuto approvato dal Consiglio dei Governatori con Risoluzione No. 63-2, un Direttore Esecutivo eletto da sette o più paesi membri avrà la facoltà di nominare due Vice-Direttori Esecutivi;

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio dei Governatori ha richiesto al Segretario del Fondo di sottoporre la proposta del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori;

CONSIDERATO che il Rapporto del Consiglio di Amministrazione che formula la sua proposta è stato sottoposto dal Segretario del Fondo al Consiglio dei Governatori;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha richiesto al Consiglio dei Governatori di votare sulla seguente Risoluzione, senza riunione, in conformità con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo:

DI CONSEGUENZA il Consiglio dei Governatori, VISTE le raccomandazioni e il citato Rapporto del Consiglio di Amministrazione, DETERMINA:

#### **Incremento nella quota dei Paesi membri**

1. Il Fondo Monetario Internazionale propone che, subordinatamente a quanto previsto nella presente Risoluzione, le quote dei paesi membri del Fondo elencati nell'Allegato I alla presente Risoluzione, siano aumentate fino all'ammontare indicato a fianco ai loro nomi nell'Allegato I.

2. L'incremento della quota di un paese membro come proposto da questa Risoluzione non diverrà effettivo a meno che il paese membro in questione non abbia acconsentito in forma scritta all'incremento ai sensi del paragrafo 4 seguente e ne abbia pagato al Fondo il pieno ammontare entro il periodo prescritto ai sensi del paragrafo 5 seguente, considerato che nessun paese membro in ritardo nei pagamenti al Conto Risorse Generali può acconsentire o pagare per l'aumento della sua quota fino a quando non abbia soddisfatto le precedenti obbligazioni.

3. Nessun incremento delle quote proposto da questa Risoluzione diventerà effettivo finché :

- (i) Il Consiglio di Amministrazione ha determinato che i paesi membri avanti non meno del 70 per cento del totale delle quote al 5 novembre 2010 abbiano acconsentito in forma scritta all'incremento della loro quota;

- (ii) il proposto emendamento agli Articoli dello Statuto nell'allegato II di questa risoluzione è entrato in vigore; e
- (iii) il proposto emendamento agli Articoli dello Statuto approvato dalla Risoluzione del Consiglio dei Governatori N°. 63-2 è entrato in vigore.

Ciascun paese membro si impegna a fare tutti gli sforzi per completare questi passi non più tardi delle Riunioni Annuali del 2012. Al Consiglio di Amministrazione è richiesto di monitorare, ogni quattro mesi, i progressi fatti nell' adempimento dei vari passi.

4. Le notifiche in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra dovranno essere autorizzate da un funzionario del paese membro debitamente autorizzato ad essere recapitate al Fondo prima delle 18,00, ora di Washington, del 31 dicembre 2011 e premesso che il Consiglio di Amministrazione può estendere il periodo di pagamento a propria discrezione.

5. Ciascun paese membro pagherà al Fondo l'incremento nella sua quota entro e non oltre 30 giorni (a) dalla data in cui avrà notificato il proprio consenso al Fondo o (b) dalla data in cui siano stati rispettati i requisiti per l'efficacia dell'incremento nella quota ai sensi del precedente paragrafo 3; premesso che il Consiglio di Amministrazione può estendere il periodo di pagamento a propria discrezione.

6. Nel decidere in merito ad una proroga per il consenso o per il pagamento di un aumento delle quote, il Consiglio di Amministrazione presterà un' attenzione particolare alla situazione dei paesi membri i quali potrebbero ancora desiderare di dare il proprio consenso o di pagare l'aumento della quota, compresi i paesi membri con arretrati ancora pendenti nei confronti del Conto Risorse Generali e consistenti in riacquisti, oneri o imposte scadute verso il Conto Risorse Generali che, a suo giudizio, stanno collaborando con il Fondo per giungere ad un adempimento a tali obblighi.

7. Per i paesi membri che non hanno ancora espresso il loro consenso per gli aumenti delle quote in base all' Undicesima Revisione Generale e alla Risoluzione del Consiglio dei Governatori No. 63-2, il periodo per il pagamento di tali aumenti sarà la data determinata ai sensi del paragrafo 4 di cui sopra.

8. Ciascun paese membro pagherà il 25 per cento dell'incremento spettantegli o in diritti speciali di prelievo o in valute di altri paesi membri, così come specificato dal Fondo, e con il loro consenso, o tramite qualsiasi altra combinazione di diritti speciali di prelievo e tali valute. Il saldo dell'incremento sarà pagato da ciascun paese membro nella sua valuta.

#### **Formula sulle quote e Quindicesima Revisione Generale delle Quote**

9. Al Consiglio di Amministrazione è richiesto di completare la revisione della formula di calcolo delle quote entro gennaio 2013.

10. Al Consiglio di Amministrazione è richiesto di anticipare la scadenza della Quindicesima Revisione Generale delle Quote al gennaio 2014. Ci si attende che ogni possibile riallineamento produca un incremento delle quote delle economie dinamiche in linea con le loro posizioni relative nell'economia mondiale, e quindi con ogni probabilità della quota dei paesi emergenti e in via di sviluppo nel loro complesso. Iniziative saranno prese per proteggere la rappresentatività dei paesi membri più poveri.

#### **Riesame dell'accordo di credito NAB**

11. Alla luce del proposto aumento delle quote relativo al Quattordicesimo Aumento Generale delle Quote, al Consiglio di Amministrazione e ai partecipanti all'accordo di prestito *New Arrangements to Borrow* (NAB) è richiesto di rivedere gli accordi di credito NAB entro novembre 2011, con un corrispondente ripristino del NAB ai livelli precedenti e preservando le quote relative, che diventerà effettivo quando le condizioni previste nel paragrafo 3 e 3 (i) di questa Risoluzione saranno verificate.

#### **Proposti Emendamento agli Articoli dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione**

12. Il proposto emendamento dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale riportato nell'Allegato II alla presente Risoluzione (il "Proposto Emendamento per la Riforma del Consiglio di Amministrazione") è approvato.



13. Il Segretario è invitato a chiedere a tutti i paesi membri del Fondo, con lettera circolare o con telegramma o altro rapido mezzo di comunicazione, se essi accettano, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo XXVIII dello Statuto, il Proposto Emendamento sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione.

14. La comunicazione da inviarsi a tutti i paesi membri ai sensi del precedente paragrafo specificherà che il Proposto Emendamento sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione entrerà in vigore per tutti i paesi membri a partire dalla data in cui il Fondo certificherà, con formale comunicazione indirizzata a tutti i paesi membri, che i tre-quinti dei paesi membri, aventi l'ottantacinque per cento del potere di voto totale, hanno accettato il Proposto Emendamento sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione.

#### **Incremento del numero dei Vice Direttori esecutivi**

15. Successivamente alla prima elezione regolare dei Direttori Esecutivi, dopo l'entrata in vigore dell'emendamento agli Articoli dello Statuto approvato dal Consiglio dei Governatori con Risoluzione No. 63-2, un Direttore Esecutivo eletto da sette o più paesi membri avrà la facoltà di nominare due Vice-Direttori Esecutivi.

16. Come condizione per nominare due Vice-Direttori Esecutivi, un Direttore Esecutivo dovrà designare con notifica al Segretario del Fondo: (i) il Vice-Direttore che agirà in nome e per conto del Direttore Esecutivo quando quest'ultimo non sia presente ed entrambi i Vice-direttori siano presenti, e (ii) il Vice-Direttore che eserciterà i poteri del Direttore Esecutivo ai sensi dell'Articolo XII, Sezione 3 (f). Con notifica al Segretario del Fondo, un Direttore Esecutivo ha facoltà di cambiare queste designazioni in qualsiasi momento.

#### **Numero e composizione del Consiglio di Amministrazione**

17. Il Consiglio dei Governatori prende nota di quanto segue: (i) l'impegno di ridurre, come un mezzo per dare maggiore rappresentatività ai mercati emergenti e ai paesi in via di sviluppo, il numero dei Direttori Esecutivi rappresentanti i paesi Europei avanzati di due non più tardi della prima elezione ordinaria dei Direttori Esecutivi dopo che le condizioni indicate nel paragrafo 3 di questa Risoluzione saranno verificate, e (ii) l'impegno dei Paesi membri del Fondo di mantenere un Consiglio di Amministrazione formato da 24 Direttori Esecutivi, e di rivedere la composizione del Consiglio di Amministrazione ogni otto anni dopo che le condizioni indicate nel paragrafo 3 di questa Risoluzione saranno verificate.

## ALLEGATO I

	Quota proposta (milioni DSP)		Quota proposta (milioni DSP)
Afganistan	323,8	Gibuti	31,8
Albania	139,3	Dominica	11,5
Algeria	1.959,9	Repubblica Domenicana	477,4
Angola	740,1	Ecuador	697,7
Antigua e Barbuda	20,0	Egitto	2.037,1
Argentina	3.187,3	El Salvador	287,2
Armenia	128,8	Guinea Equatoriale	157,5
Australia	6.572,4	Eritrea	36,6
Austria	3.932,0	Estonia	243,6
Azerbaijan	391,7	Etiopia	300,7
Bahamas	182,4	Fiji	98,4
Bahrain	395,0	Finlandia	2.410,6
Bangladesh	1.066,6	Francia	20.155,1
Barbados	94,5	Gabon	216,0
Bielorussia	681,5	Gambia	62,2
Belgio	6.410,7	Georgia	210,4
Belize	26,7	Germania	26.634,4
Benin	123,8	Gana	738,0
Butan	20,4	Grecia	2428,9
Bolivia	240,1	Grenada	16,4
Bosnia e Erzegovina	265,2	Guatemala	428,6
Botswana	197,2	Guinea	214,2
Brasile	11.042,0	Guinea-Bissau	28,4
Brunei Darussalam	301,3	Guiana	181,8
Bulgaria	896,3	Haiti	163,8
Burkina Faso	120,4	Honduras	249,8
Burundi	154,0	Ungheria	1.940,0
Cambogia	175,0	Islanda	321,8
Camerun	276,0	India	13.114,4
Canada	11.023,9	Indonesia	4.648,4
Capo Verde	23,7	Repubblica Islamica dell'Iran	3.567,1
Repubblica Centro Africana	111,4	Iraq	1.663,8
Ciad	140,2	Irlanda	3.449,9
Cile	1.744,3	Israele	1.920,9
Cina	30.482,9	Italia	15.070,0
Colombia	2.044,5	Giamaica	382,9
Comores	17,8	Giappone	30.820,5
Repubblica Democratica del Congo	1.066,0	Giordania	343,1
Repubblica del Congo	162,0	Kazakhstan	1.158,4
Costa Rica	369,4	Kenia	542,8
Costa d'Avorio	650,4	Kirbati	11,2
Croazia	717,4	Repubblica di Corea	8.582,7
Cipro	303,8	Kosovo	82,6
Repubblica Ceca	2.180,2	Kuwait	1.933,5
Danimarca	3.439,4	Repubblica Kirgyz	177,6

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rep. Dem. Popolare del Lao	105,8	Sao Tomè e Principe	14,8
Latvia	332,3	Arabia Saudita	9.992,6
Libano	633,5	Senegal	323,6
Lesoto	69,8	Serbia	654,8
Liberia	258,4	Seicelle	22,9
Libia	1.573,2	Sierra Leone	207,4
Lituania	441,6	Singapore	3.891,9
Lussemburgo	1.321,8	Repubblica Slovacca	1.001,0
Macedonia	140,3	Slovenia	586,5
Madagascar	244,4	Isole Salomone	20,8
Malawi	138,8	Somalia	163,4
Malesia	3.633,8	Sud Africa	3.051,2
Maldive	21,2	Spagna	9.535,5
Mali	186,6	Sri Lanka	578,8
Malta	168,3	St Kitts e Nevis	12,5
Isole Marshal	4,9	St. Lucia	21,4
Mauritania	128,8	St. Vincent e Grenadine	11,7
Mauritius	142,2	Sudan	630,2
Messico	8.912,7	Suriname	128,9
Micronesia	7,2	Swaziland	78,5
Moldova	172,5	Svezia	4.430,0
Mongolia	72,3	Svizzera	5.771,1
Montenegro	60,5	Repubblica Araba Siriana	1.109,8
Marocco	894,4	Tajikistan	174,0
Mozambico	227,2	Tanzania	397,8
Mianmar	516,8	Tailandia	3.211,9
Namibia	191,1	Timor-Leste	25,6
Nepal	156,9	Togo	146,8
Olanda	8.736,5	Tonga	13,8
Nuova Zelanda	1.252,1	Trinidad e Tobaco	469,8
Nicaragua	260,0	Tunisia	545,2
Niger	131,6	Turchia	4.658,6
Nigeria	2.454,5	Turkmenistan	238,6
Norvegia	3.754,7	Tuvalu	2,5
Oman	544,4	Uganda	361,0
Pachistan	2.031,0	Ucraina	2.011,8
Palau	4,9	Emirati Arabi Uniti	2.311,2
Panama	376,8	Regno Unito	20.155,1
Papua Nuova Guinea	263,2	Stati Uniti	82.994,2
Paraguay	201,4	Uruguay	429,1
Perù	1.334,5	Uzbekistan	551,2
Filippine	2.042,9	Vanuatu	23,8
Polonia	4.095,4	Venezuela	3.722,7
Portogallo	2.060,1	Vietnam	1.153,1
Qatar	735,1	Repubblica dello Yemen	487,0
Romania	1.811,4	Zambia	987,2
Federazione Russa	12.903,7	Zimbabwe	706,8
Ruanda	160,2		
Samoa	16,2		
San Marino	49,2		

## ALLEGATO II

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL FONDO PROPOSTI AI SENSI DELLA  
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI N. 66-2 DEL 15 DICEMBRE  
2010

*Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (b) viene emendato come segue:*

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da venti Direttori Esecutivi eletti dai paesi membri e dal Direttore Generale nella veste di presidente.

*Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (c) viene emendato come segue:*

Per ogni elezione ordinaria del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dei Governatori, con la maggioranza dell'ottantacinque per cento del totale del potere di voto, può ridurre o aumentare il numero dei Direttori Esecutivi così come specificato nella sezione 3 (b).

*Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (d) viene emendato come segue:*

Le elezioni dei Direttori Esecutivi sono effettuate ad un intervallo di due anni secondo le regole adottate dal Consiglio dei Governatori. Le suddette regole dovranno includere il limite del numero totale dei voti che più di un membro può assegnare allo stesso candidato.

*Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (f) viene emendato come segue:*

I Direttori Esecutivi rimangono in carica fino alla successiva nomina dei loro successori. Se la posizione di un Direttore Esecutivo rimane vacante per più di 90 giorni prima della fine del mandato, un altro Direttore Esecutivo sarà eletto per il rimanente periodo dai membri che hanno eletto il precedente Direttore Esecutivo. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei voti. Se un ufficio rimane vacante, il sostituto (Vice) dell'ex Direttore Esecutivo esercita i suoi poteri tranne quello di nominare un sostituto.

*Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (i) viene emendato come segue:*

A ciascun Direttore Esecutivo eletto spetterà un numero di voti pari a quelli con i quali è stato eletto.

Quando sia applicabile il disposto della sezione 5 (b) di questo Articolo, i voti altrimenti spettanti ad un Direttore Esecutivo saranno aumentati o diminuiti in conformità. Tutti i voti spettanti ad un Direttore Esecutivo saranno calcolati in blocco.

Quando la sospensione dei diritti di voto di un paese membro è determinata ai sensi dell'Articolo XXVI, Sezione 2 (b), il paese membro può accordarsi con tutti i membri che hanno eletto un Direttore Esecutivo e i cui voti hanno permesso l'elezione, considerato che, se non è stata condotta nessuna elezione ordinaria dei Direttori Esecutivi nel periodo della sospensione, il Direttore Esecutivo alla cui elezione il paese membro ha partecipato prima della sospensione, o il suo successore eletto ai sensi del paragrafo 3 (c) (i) dell'Annesso L o con (f) sopra, spetterà un numero di voti spettanti al paese membro. Il paese membro sarà

reputato aver partecipato all'elezione del Direttore Esecutivo abilitato a esprimere i voti attribuiti a questo paese membro.

*Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (j) viene emendato come segue:*

Il Consiglio dei Governatori adotterà norme secondo le quali un membro possa inviare un rappresentante a presenziare a qualsiasi riunione del Consiglio di Amministrazione, quando vi si esamini una domanda presentata da quel membro o una questione che in particolare lo riguardi.

*Il testo dell'Articolo XII, sezione 8 viene emendato come segue:*

Il Fondo ha sempre il diritto di comunicare a qualunque membro in via non ufficiale i suoi punti di vista su qualsiasi questione che rientri nell'ambito del presente Accordo. Il Fondo può, con una maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, decidere di pubblicare una relazione ad un membro sulle sue condizioni monetarie ed economiche e sugli sviluppi che direttamente a provocare un grave squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti dei membri. Il membro in questione avrà il diritto di essere rappresentato come dal disposto della sezione 3 (j) di questo Articolo. Il Fondo non pubblicherà alcun rapporto concernente mutamenti nella struttura fondamentale dell'organizzazione economica dei membri.

*Il testo dell'Articolo XXI (a) (ii) viene emendato come segue:*

Per le decisioni del Consiglio di Amministrazione su questioni concernenti esclusivamente il Dipartimento Diritti Speciali di Prelievo, avranno diritto di votare soltanto i Direttori Esecutivi eletti da almeno un paese membro partecipante. Ciascuno di questi Direttori Esecutivi avrà diritto al numero di voti attribuiti ai paesi membri partecipanti con i cui voti è stato eletto.

*Il testo dell'Articolo XXIX (a) viene emendato come segue:*

Qualsiasi questione circa l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un paese membro e il Fondo o tra i membri del Fondo dovrà essere sottoposta, per la decisione, al Consiglio di Amministrazione. Se la questione interessa in particolare un paese membro, tale paese avrà diritto a farsi rappresentare ai sensi dell'articolo XII, Sezione 3 (j).

*Il testo del paragrafo 1 (a), dell'Annesso D viene emendato come segue:*

Ciascun paese membro che nomini un Direttore Esecutivo, o ciascun gruppo di paesi membri per il quale i voti ad esso assegnati siano espressi da un unico Direttore Esecutivo, nomineranno in seno al Consiglio un Consigliere, che sarà o un Governatore, o un Ministro in un governo di un paese membro, o persona di analogo rango, e potranno nominare non più di sette Consiglieri aggiunti. Il Consiglio dei Governatori può, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, modificare il numero dei Consiglieri aggiunti da nominare. Ogni Consigliere, o ogni Consigliere aggiunto, durerà in carica fino alla successiva elezione regolare dei Direttori Esecutivi, se non avverrà prima.

*Il testo del paragrafo 5 (e), dell'Annesso D viene cancellato.*

*Il testo del paragrafo 5 (f), dell'Annesso D viene rinumerato 5 (e) dell'Annesso D e il testo del nuovo paragrafo 5 (e) viene emendato come segue:*

Quando un Direttore Esecutivo è abilitato a esprimere i voti attribuiti ad un paese membro in virtù dell'articolo XII, Sezione 3 (i) (iii), il Consigliere nominato dal gruppo i cui paesi hanno eletto il Direttore Esecutivo sarà abilitato a votare e a esprimere il numero di voti attribuiti a questo paese membro. Lo stato membro sarà reputato aver partecipato alla nomina del Consigliere abilitato a votare e a esprimere i voti attribuiti a questo Paese membro.

*Il testo dell'Annesso E viene emendato come segue:*

Norme transitorie relative al Consiglio di Amministrazione

Ogni Direttore Esecutivo nominato ai sensi dell'ex articolo XII, Sezione 3 (b) (i) o 3 (c), e in carica immediatamente prima dell'entrata in vigore di questo Annesso, si considera essere stato eletto dal paese membro che lo ha nominato; e

Ogni Direttore Esecutivo eletto ai sensi dell'ex articolo XII, Sezione 3 (i) (ii), e in carica immediatamente prima dell'entrata in vigore di questo Annesso, si considera essere stato eletto da tale paese membro.

*Il testo del paragrafo 1 (b) dell'Annesso L viene emendato come segue:*

nominare un Governatore o un Governatore supplente, nominare o partecipare alla nomina di un Consigliere o di un Consigliere supplente, o eleggere o partecipare all'elezione di un Direttore Esecutivo.

*Il testo del cappello del paragrafo 3(c) dell'annesso L viene emendato come segue:*

Il Direttore Esecutivo eletto da uno paese membro, o all'elezione del quale il paese ha partecipato, cessa di esercitare le sue funzioni, salvo nel caso che questo Direttore sia stato abilitato ad esprimere i voti di altri membri di cui il diritto di voto non è stato sospeso. In questo caso:

*Il Consiglio dei Governatori ha adottato la presente Risoluzione in data 15, dicembre 2010.*

**Nota sulla procedura per l'adozione della proposta di emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione.**

*Questa nota descrive la procedura per l'adozione della Proposta di Emendamento agli Articoli dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione ("Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione" o "proposta di emendamento").*

1. La procedura per l'adozione degli emendamenti allo Statuto del Fondo è definita nell'articolo XXVIII dello Statuto. La procedura prevede due stadi: in primo luogo, la proposta di emendamento deve essere approvata dal Consiglio dei Governatori del Fondo; secondo, la proposta di emendamento deve essere accettata dai tre-quinti dei paesi membri del Fondo, che abbiano almeno l'ottantacinque per cento del potere di voto totale. Il Fondo certifica il completamento del secondo stadio a mezzo di formale comunicazione indirizzata a tutti i paesi membri e l'emendamento entra in vigore per tutti i paesi membri, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno accettato la proposta di emendamento, tre mesi dopo la data della certificazione, a meno che il Fondo nel sottoporre all'accettazione dei paesi membri la proposta di emendamento non abbia specificato un periodo più breve.
2. Il primo stadio della procedura è stato completato. Il Consiglio dei Governatori ha adottato il 15 dicembre 2010 la Risoluzione n. 66-2 la Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione.
3. Il secondo stadio della procedura è stato avviato il 22 dicembre 2010 con lettera del Segretario del Fondo ai paesi membri contenente la richiesta dell'accettazione della rispettiva proposta di emendamento [Allegato I]. Come specificato nella citata lettera del Segretario, il Consiglio dei Governatori ha deciso che questa proposta di emendamento entrerà in vigore dalla data in cui il Fondo certificherà, con una comunicazione formale indirizzata a tutti i paesi membri, che l'emendamento è stato accettato dai tre-quinti dei paesi membri aventi l'ottantacinque per cento del potere di voto totale.
4. Nell'accettare la proposta di emendamento, ciascun paese membro deve assicurarsi che tre condizioni siano soddisfatte. (a) In primo luogo, deve essere espletato qualsiasi iniziativa legale interna che possa costituire un pre-requisito per l'accettazione di rilevanti proposte di emendamento. (b) In secondo luogo la persona o organo competente deve accettare le rilevanti proposte di emendamento. (c) In terzo luogo, l'accettazione deve essere trasmessa al Fondo. Questa condizione è specificata ulteriormente nei sub-paragrafi (i) e (ii):

- (i) Quando la persona che comunica l'accettazione ha l'autorità per accettare la proposta rilevante di emendamento, questa comunicazione può prendere la forma di una Dichiarazione di accettazione a nome del paese membro. [Bozze di dichiarazione di accettazione sono riportate nell'Allegato A)]
- (ii) In alternativa, l'accettazione espressa dalla persona o dall'organo competente a nome del paese membro può essere trasmessa al Fondo tramite un pubblico funzionario designato. [Bozze di notifica di accettazione sono riportate nell'allegato B.]
5. Spetta a ciascun paese membro verificare l'osservanza dei requisiti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale ai fini dell'accettazione di una o di entrambe le proposte di emendamento. Tuttavia, poiché un emendamento allo Statuto comporta una modifica di un accordo internazionale, il Fondo deve assicurarsi che ogni dichiarazione o notifica di accettazione venga considerata una valida espressione del consenso dei paesi membri in conformità con quanto previsto dalle norme sul diritto dei trattati. Pertanto, qualsiasi dichiarazione o notifica di accettazione (a meno che non sia sottoscritta dal Capo dello Stato, dal Capo del Governo (per esempio, Presidente del Consiglio) o dal Ministro degli Affari Esteri) va accompagnata da copie di documenti pertinenti comprovanti che una o entrambe le rilevanti proposte di emendamento sono state debitamente accettate a nome del paese membro dalla persona o dall'organo avente l'autorità necessaria a prendere tale decisione. Laddove questi documenti non dimostrano chiaramente tale autorità, la conferma di detta autorità va fornita in un documento ufficiale firmato dal Ministro della Giustizia, Procuratore Generale o altro ufficio legale competente del paese membro.
6. Come notato in precedenza, la Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione entrerà in vigore solo quando il Fondo certificherà, con un dichiarazione formale inviata a tutti i paesi membri, che i tre-quinti dei paesi membri, con un potere di voto almeno pari all'ottantacinque per cento del potere di voto totale hanno accettato la rilevante proposta di emendamento. Pertanto, ogni cambiamento previsto negli statuti o nelle regolamentazioni nazionali non dovrà essere necessariamente esecutivo prima della data di tale certificazione da parte del Fondo.

Dipartimento Legale  
Fondo Monetario Internazionale  
22 dicembre 2010

Allegati (2)



ALLEGATO II  
ANNESSE I

**Dichiarazioni di accettazione  
(Da trasmettere al Segretario del Fondo)**

**Dichiarazione di accettazione della Proposta di emendamento concernente la riforma del Consiglio di Amministrazione**

1. Ho l'onore di informarla che con la presente (paese membro) accetta la proposta di emendamento dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione.
2. Si allega copia dello statuto/decreto/regolamento ai sensi del quale viene trasmessa l'accettazione.

ALLEGATO II  
ANNESSE II

**Notifica di accettazione<sup>1</sup>**  
**(Da trasmettere al Segretario del Fondo)**

**Dichiarazione di accettazione della Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di amministrazione**

1 Ho l'onore di informarla che con la presente (paese membro) accetta la proposta di emendamento dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale concernente la Riforma del consiglio di amministrazione.

[2. Si allega copia del testo di accettazione [e dello statuto/decreto/regolamento ai sensi del quale viene trasmessa l'accettazione].



all'utilizzo di questi modelli e sull'inclusione o omissione dell'intero paragrafo 2 o dei testi in parentesi quadre all'interno del paragrafo 2, si vedano i paragrafi 4© e 5 della precedente Nota.

22 Dicembre 2010

Caro Membro,

ho l'onore di informare i membri del Fondo che il Consiglio dei Governatori ha approvato la Proposta di emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione adottando, a far data dal 15 Dicembre 2010, la Risoluzione riportata in Appendice al rapporto del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori contenuta nella comunicazione ai Governatori del Fondo datata 10 novembre 2010. La Risoluzione adottata sarà citata come "Risoluzione n. 66-2 Proposto emendamento sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione".

Ai sensi dell'Articolo XXVIII dello Statuto del Fondo e della Risoluzione n. 66-2, io sono stato invitato a chiedere se, in qualità di paese membro del Fondo, il Suo Governo accetta la Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione (la Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione è riportata all' annesso I a questa lettera).

In conformità all'Articolo XXVIII e ai sensi della Risoluzione n. 66-2, la Proposta di emendamento concernente la riforma del Consiglio di Amministrazione entrerà in vigore per tutti i membri del Fondo dalla data in cui il Fondo certifichi con una formale comunicazione inviata a tutti i paesi membri che i tre-quinti dei paesi membri aventi l'ottantacinque per cento del potere di voto totale hanno accettato la Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione.

Per vostra informazione, una nota sulle Procedure per l'adozione del proposto emendamento agli articoli dello statuto del Fondo Monetario Internazionale sulla riforma del Consiglio di Amministrazione, preparato del Dipartimento Legale, è riportato all'annesso II.

Firmato: Jianhai Lin  
in qualità di Segretario

